

EMENDAMENTI

All'atto S.2564 Conversione in legge del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Capo II Misure per il lavoro

Articolo 11

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea "11-sexies", primo periodo, dopo le parole "Allegato I al presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,";
- le parole "77,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti parole "79,5 milioni di euro per l'anno 2022".

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:

- in epigrafe, le parole "227,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti parole: "229,5 milioni di euro per l'anno 2022";
- alla lettera a), le parole "224,1 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti parole "226,1 milioni di euro per l'anno 2022".

Capo III "Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

Articolo 12 bis.

(Trattamento economico e normativo minimo per il personale del trasporto merci su ferro)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 le imprese ferroviarie titolari di un Certificato di Sicurezza unico che hanno accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale ed effettuano attività di trasporto merci su ferrovia a seguito di licenza rilasciata dal Ministero secondo le modalità previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e dal decreto ministeriale 2 febbraio 2011, n.36, e decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112. applicano ai propri dipendenti, trattamenti retributivi e normativi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto

Collettivo Nazionale del settore delle Attività ferroviarie stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Entro novanta giorni dal 1 gennaio 2024 i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle licenze ad essi rilasciate dall' ANSFISA, comunicano al MIT di ottemperare agli obblighi di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2024 le domande dirette ad ottenere il rilascio o l'aggiornamento delle licenze, di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione al MIT dell'impegno a garantire al personale di cui al comma 1 trattamenti economici e normativi complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal CCNL delle Attività ferroviarie stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, determina la sospensione del diritto al ricorso ai contributi pubblici previsti dall'[articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (ferrobonus) e di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata..
5. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4 sono destinate, nella misura dell'80% per le finalità di cui all'[articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

Articolo 17 comma 1

“Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”

aggiungere lettera a)

Il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente con le parti sociali e le organizzazioni datoriali si impegna a istituire percorsi scolastici dedicati alla formazione della figura dei conducenti di automezzi con specifica professionalità che ne sviluppino le necessarie competenze, anche di carattere tecnologico e che, complessivamente, valorizzino la figura rendendola appetibile alle nuove generazioni.

Motivazione

Il settore dell'autotrasporto ed il personale viaggiante in particolare hanno garantito l'approvvigionamento dei beni di prima necessità ai cittadini, nella fase critica della pandemia, nonché l'approvvigionamento delle materie prime per l'industria e il trasporto dei manufatti realizzati assicurando la continuità produttiva. La fase di ripresa che si stava faticosamente caratterizzando ha messo in luce però criticità infrastrutturali e carenze strutturali di personale viaggiante che incidono pesantemente sull'auspicato recupero del sistema produttivo e sul suo sviluppo. Tra i vari necessari interventi è prioritario ridare alla professione del conducente una valorizzazione ed una centralità che consenta di recuperare il gap negativo tra la necessità di queste figure professionali e l'attuale disponibilità. Autorevoli ricerche di settore attestano già oggi il fabbisogno ad oltre 15 mila unità,

ulteriori alla forza lavoro presente. Per far fronte a questa necessità occorre coinvolgere il sistema educativo e operare in sinergia col Ministero dell'Istruzione affinché vengano istituiti percorsi scolastici specifici dedicati alla formazione della figura del conducente di automezzi con specifica professionalità che ne sviluppino appieno le necessarie competenze, anche di carattere tecnologico e che, complessivamente, valorizzino la figura rendendola appetibile alle nuove generazioni. L'individuazione e la messa a disposizione di risorse per realizzare tali percorsi sono fondamentali per garantire, in un paese nel quale oltre l'85% delle merci e dei prodotti viaggia su gomma, la tenuta produttiva e lo sviluppo economico ed occupazionale.

Aggiungere Articolo 17 bis

1. La dotazione del Fondo di cui alla legge n. 228 del 2012 art. 1 c. 301 è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni al sostegno del settore del trasporto pubblico locale da destinare esclusivamente alla Chiusura della vertenza per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori scaduto il 31/12/2017.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.